

**Italy / Prudential  
Regulation / CCP /  
CC&G**

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
IN ASSOCIAZIONE CON CLIFFORD CHANCE  
PIAZZETTA M.BOSSI, 3  
20121 MILAN  
TEL +39 02 806341  
FAX +39 02 80634200  
VIA DI VILLA SACCHETTI, 11  
00197 ROME  
ITALY  
TEL +39 06 422911  
FAX +39 06 42291200  
[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

FIA Europe  
2nd Floor  
36-38 Botolph Lane  
London  
EC3R 8DE

Milan, 25 November 2014

## **NETTING ANALYSER LIBRARY**

Dear Sirs

### **CCP Opinion in relation to Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.**

You have asked us to give an opinion in respect of the laws of Italy ("**this jurisdiction**") as to the effect of certain netting and set-off provisions and collateral arrangements in relation to Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (the "**Clearing House**") as between the Clearing House and its clearing members (each a "**Member**").

We understand that your requirement is for the enforceability and validity of such netting and set-off provisions and collateral arrangements to be substantiated by a written and reasoned opinion letter.

References herein to "**this opinion**" are to the opinion given in Section 3.

### **1. TERMS OF REFERENCE**

- 1.1. Except where otherwise defined herein, terms defined in the Rules of the Clearing House have the same meaning in this opinion letter.

Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&G

- 1.2. The opinions given in Section 3 are in respect of a Member's powers under the Clearing House Documentation as at the date of this opinion. We express no opinion as any provisions of the Rules of the Clearing House other than those on which we expressly opine.
- 1.3. This opinion relates to the service provided by the Clearing House in respect of clearing of listed futures and option transactions. This opinion does not relate to unlisted derivatives, as unlisted derivatives are not cleared by the Clearing House.
- 1.4. The opinions given in Section 3.8 are given only in relation to Non-cash Collateral comprising securities credited to an account.
- 1.5. Definitions

In this opinion, unless otherwise indicated:

- a) **"Clearing Agreement"** means a Model Form Clearing Agreement or an Equivalent Clearing Agreement;
- b) **"Equivalent Clearing Agreement"** means any agreement or other document entered into by or on behalf of a Member pursuant to which such Member agrees to be bound by the Rules as a Member but which contains no other provisions which may be relevant to the matters opined on in this opinion letter;
- c) **"Model Form Clearing Agreement"** means the clearing membership agreement entered into between each Member and the Clearing House in the form attached hereto at Annex 1;
- d) **"Assessment Liability"** means a liability of a Member to pay an amount to the Clearing House (including a contribution to the assets or capital of the Clearing House, or to any default or similar fund maintained by the Clearing House); but excluding:
- i. any obligations to provide margin or collateral to the Clearing House, where calculated at any time by reference to Contracts open at that time;
  - ii. membership fees, fines and charges;

Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&G

- iii. reimbursement of costs incurred directly or indirectly on behalf of or for the Member or its own clients;
  - iv. indemnification for any taxation liabilities;
  - v. payment or delivery obligations under Contracts; or
  - vi. any payment of damages awarded by a court or regulator for breach of contract, in respect of any tortious liability or for breach of statutory duty.
- e) **"Bankruptcy Law"** means royal decree no. 267 of 16 March 1942
- f) **"Clearing House Documentation"** means the Clearing Agreement, and Rules;
- g) **"Client Account"** means the *"conto terzi omnibus"* or *"conto terzi segregato"* opened with the Clearing House in accordance with Article B.3.1.2 of the Rules, where Contracts originating from transactions executed by the Member on behalf of its clients are registered, including sub-accounts of the same pertaining to each individual client of the Member (if any);
- h) **"Consolidated Banking Act"** means Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993;
- i) **"Consolidated Financial Act"** means Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;
- j) **"Contract"** means a Posizione Contrattuale (as defined in the Rules) which is registered at the Clearing House;
- k) **"Decree 170"** means legislative decree no. 170 of 21 May 2004;
- l) **"Decree 210"** means legislative decree no. 210 of 12 April 2001;

Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&G

- m) "**EMIR**" means Regulation (EU) no 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories;
- n) "**House Account**" means the "*conto proprio*" opened with the Clearing House in accordance with Article B.3.1.2 of the Rules, where Contracts originating from transactions executed by the Member on its own behalf are registered;
- o) "**Joint Regulation**" means the joint regulation issued on 22 February 2008 by the Bank of Italy and the CONSOB on central depositories, settlement services, guarantee systems and related management companies;
- p) "**Party**" means the Clearing House or the relevant Member;
- q) "**Non-cash Collateral**" means the non-cash collateral provided to the Clearing House as margin under the Clearing House Documentation;
- r) references to the word "**enforceable**" and cognate terms are used to refer to the ability of a Party to exercise its contractual rights in accordance with their terms and without risk of successful challenge. We do not opine on the availability of any judicial remedy;
- s) "**Rules**" means the rules of the Clearing House in force as at the date of this opinion;
- t) references to a "**section**" or to a "**paragraph**" are (except where the context otherwise requires) to a section or paragraph of this opinion (as the case may be).

## **2. ASSUMPTIONS**

We assume the following:

- 2.1. That, **except** with regards to the provisions discussed and opined on in this opinion letter, the Clearing House Documentation and Contracts are legally binding and enforceable against both Parties under their governing laws.
- 2.2. That each Party has the capacity, power and authority under all applicable law(s) to enter into the Clearing House Documentation and Contracts; to perform its obligations under the Clearing House Documentation and

Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&G

Contracts; and that each Party has taken all necessary steps to execute and deliver and perform the Clearing House Documentation and Contracts.

- 2.3. That each Party has obtained, complied with the terms of and maintained all authorisations, approvals, licences and consents required to enable it lawfully to enter into and perform its obligations under the Clearing House Documentation and Contracts and to ensure the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence of the Clearing House Documentation in this jurisdiction.
- 2.4. That both Parties have properly executed either a) the Model Form Clearing Agreement, in substantially identical form to that attached at Annex 1 or b) an Equivalent Clearing Agreement.
- 2.5. That the Clearing House Documentation has been entered into prior to the commencement of any insolvency procedure under the laws of any jurisdiction in respect of either Party.
- 2.6. That each Party acts in accordance with the powers conferred by the Clearing House Documentation and Contracts; and that (save as a consequence of the opening of insolvency proceedings against the Clearing House), each Party performs its obligations under the Clearing House Documentation and each Contract in accordance with their respective terms.
- 2.7. That, apart from any circulars, notifications and equivalent measures published by the Clearing House in accordance with the Clearing House Documentation, there are not any other agreements, instruments or arrangements between the Parties which modify or supersede the terms of the Clearing Agreement.
- 2.8. That the Member is at all relevant times solvent and not subject to insolvency proceedings under the laws of any jurisdiction.
- 2.9. That (save as discussed at paragraphs 3.5 and 3.6) the obligations assumed under the Clearing House Documentation and Contracts are mutual between the Parties, in the sense that the Parties are each personally and solely liable as regards obligations owing by it and is solely entitled to the benefit of obligations owed to it.

- 2.10. That no provision of the Clearing House Documentation other than an Equivalent Clearing Agreement that is necessary for the giving of our opinions and advice in this opinion letter has been altered in any material respect.

### **3. OPINION**

On the basis of the foregoing terms of reference and assumptions and subject to the qualifications set out in Section 4 below, we are of the following opinions.

#### **3.1. Insolvency Proceedings**

The only bankruptcy, composition, rehabilitation or other insolvency or reorganisation procedures to which the Clearing House could be subject under the laws of this jurisdiction, and which are relevant for the purposes of this opinion, are:

- (a) *amministrazione straordinaria* ("**Extraordinary Administration**") under Article 70 to 70 of the Consolidated Banking Act, by virtue of the cross-reference under Article 83 of the Consolidated Financial Act; and
- (b) *liquidazione coatta amministrativa* ("**Compulsory Administrative Liquidation**") under Article 80 of the Consolidated Banking Act, by virtue of the cross-reference under Article 77 and Article 83 of the Consolidated Financial Act.

#### **3.2. Special provisions of law**

The following special provisions of law apply to Contracts by virtue of the fact that the Contracts are, or relate to, exchange-traded derivative products and are cleared through a central counterparty:

- Decree 210 implementing Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems.

#### **3.3. Recognition of choice of law**

The choice of law provisions of Article 15 of the Clearing Agreement would be recognised under the laws of this jurisdiction, even if the Member is not incorporated, domiciled or established in this jurisdiction.

### **3.4. Netting and Set-off: General**

The Rules do not address the subject of the Clearing House own default. Accordingly, the Rules do not contain any netting or set-off provisions dealing with the close-out of the Contracts and the offset of mutually owing claims in the event of the insolvency of the Clearing House.

As a consequence, the statutory provisions of Italian law will apply to govern the unwinding of the opened positions upon the insolvency of the Clearing House.

In this respect, a distinction must be made between Compulsory Administrative Liquidation and Extraordinary Administration.

#### Compulsory Administrative Liquidation

Pursuant to Article 76 of the Bankruptcy Law and Article 203 of the Consolidated Financial Act, in the event that the Clearing House is made subject to Compulsory Administrative Liquidation, all financial derivatives transactions outstanding between the Member and the Clearing House, as of the date of commencement of the Compulsory Administrative Liquidation, are automatically terminated. The amount due in connection with the termination of each transaction will be determined either as (a) the difference between the contract price and the value of the relevant underlying assets or (b) as the "replacement cost" of the transaction, calculated "at market values", where "replacement cost" is not defined though should be intended as the cost of entering into a new transaction economically equivalent to the terminated one. The choice between (a) and (b) ultimately lies with the insolvency representative or the court presiding over the Compulsory Administrative Liquidation. However, the method of the difference price/value of underlying is clearly inapplicable in respect of certain types of financial derivatives transactions.

The amounts so determined, to the extent they are mutually owing between the parties, may then be offset and only the resulting balance will be due by one party to the other at the option of the Member (please see paragraphs 3.5 and 3.6 below in respect of netting between the House Account and the Client Account and cross-product netting).

#### Extraordinary Administration

## Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&amp;G

Article 76 of the Bankruptcy Law and Article 203 of the Consolidated Financial Act only apply to bankruptcy/liquidation proceedings (such as Compulsory Administrative Liquidation).

Extraordinary Administration is not a liquidation proceeding, but rather one primarily aimed at rehabilitating the Clearing House so as to allow it to continue to carry on its business. Accordingly, the mandatory close-out of the opened positions under Article 76 of the Bankruptcy Law and Article 203 of the Consolidated Financial Act would not occur upon the Clearing House becoming subject to Extraordinary Administration, unless and until the Extraordinary Administration is converted into Compulsory Administrative Liquidation).

The Extraordinary Administration is initiated by the Ministry of Economy upon the Bank of Italy's proposal, in case of material regulatory breaches, material losses or upon request by the Clearing House board or general meeting. The Extraordinary Administration can then be converted into Compulsory Administrative Liquidation if the Clearing House is insolvent. During the Extraordinary Administration, the appointed administrator cannot elect to terminate all or some of the outstanding Contracts (i.e. "cherry pick").

### 3.5. Netting and Set-Off: House Accounts and Client Accounts

Where an automatic close-out of the Contracts has occurred upon the commencement of a Compulsory Administrative Liquidation, it is debatable whether or not the net amount arising from the close-out of the Contracts registered in the Client Account would be aggregated with or netted against (in the latter case, at the option of the Member) the net amount arising from the close-out of the Contracts registered in the House Account.

In this connection, we note that the only provision of Italian law hinting at segregation between proprietary positions and client positions opened with the Clearing House by a Member is Article 55 of the Joint Regulation, pursuant to which the rules of a clearing house must establish, among other things, *"the procedures for recording contractual positions in compliance with the principle of separation between those deriving from transactions concluded by the participant for own account and those deriving from transactions concluded by the participant for customer account"*.



Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&G

The law, however, does not clarify what the principle of separation referred to in Article 55 entails in practice, especially in the event of the insolvency of the Clearing House.

Because Members always deal as principals *vis à vis* the Clearing House, while their clients have no direct relationship with the Clearing House and, accordingly, no actionable claim against the insolvency estate, nothing in the law would seem capable of preventing netting between House Account and Client Account. Had the legislator's intention been to keep the balance of proprietary trades separate from that of client trades, it would have been appropriate, in our view, for the law to elaborate further on the principle of separation, specifying, *inter alia*, how the principle interplays with the general rules of insolvency in the event of the insolvency of the Clearing House. In the absence of special provisions in this respect, it is not immediately apparent how the that the general rules on set-off in insolvency, as set out under Article 56 of the Bankruptcy law, could be deemed disapplied in the case at hand.

That said, we note the following:

- (i) Following the amendments enacted on 6 August 2013, Article 70 of the Consolidated Financial Act now provides that any posted margin (i) cannot be made subject to enforcement proceedings or precautionary measures initiated by the creditors of a Member of the Clearing House, and (ii) must be used solely in accordance with EMIR. Now, under EMIR the assets acquired in respect of an account must not be exposed to losses relating to different accounts. If netting could occur across different accounts, there would be a risk that this could in fact result in the margin posted in respect of the Client Account being used to cover losses pertaining to the House Account (or *vice versa*), in breach of Article 70 of the Consolidated Financial Act. This provides an argument suggesting that netting should in fact not occur between the Client Account and the House Account in the insolvency of the Clearing House;
- (ii) on 20 May 2014 the Clearing House has been authorized by the Bank of Italy to operate as a central counterparty under EMIR. This implies that the Bank of Italy (and the college of regulators referred to in article 18 of EMIR) concluded that the Clearing House presently meets the requirements for authorization as a central counterparty. Pursuant to Article 39 of EMIR, these requirements include the full segregation

## Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&amp;G

of the positions opened with a central counterparty in respect of different accounts, without netting across different accounts. This, in our view, suggests that the Bank of Italy maintained that the current framework (and, in particular, Article 55 of the Joint Regulation and Article 70 of the Consolidated Financial Act) is sufficient to prevent netting between the House Account and the Client Account.

**3.6. Netting and Set-Off: Cross-Product Netting**

Based on the same reasoning outlined under paragraph 3.5 above, there are arguments to maintain that the net amount arising from the close-out of the Contracts pertaining to a specific partition of the Clearing House should not be aggregated with or netted against the net amount arising from the close-out of the Contracts pertaining to all other partitions of the Clearing House.

**3.7. Cash Collateral**

Article 70 of the Consolidated Financial Act provides that any margin posted by a Member "*may not be made subject to enforcement proceedings or precautionary measures initiated by the creditors of individual participants or the central counterparty, including upon the opening of bankruptcy proceedings. Any such margin may only be used in accordance with Regulation (UE) no. 648/2012*". As also pointed out by Italian scholars, this seems to suggest that, while the margin is transferred to the Clearing House so as to become property of the Clearing House, it is nonetheless to be regarded as a segregate estate (*patrimonio*), separate from the general estate of the Clearing House.

While this provision is primarily aimed at ensuring that posted margin is not distracted from its purpose of covering losses arising from the relevant Member default, the tenor of Article 70 implies that the margin is also ring-fenced from actions by the creditors of the Clearing House, including "upon the opening of bankruptcy proceedings [against the same]", so that the relevant Member would have a right to the restitution of the margin with preference over all other creditors of the Clearing House. Moreover, the circumstance that margins can only be used in accordance with EMIR further reinforces this conclusion, as under EMIR the margins covering the positions recorded in an account must not be exposed to losses connected to positions recorded in another account (which would be the case if the acquired margin could be used in satisfaction of the Clearing House's claims other than claims pertaining to the account in respect of which the relevant margin was posted).

### **3.8. Non-cash Collateral**

The reasoning under paragraph 3.7 as to whether and to which extent posted margin is segregated from the Clearing House own assets also apply to margin in the form of securities.

### **3.9. Members' Assessment Liabilities**

A Member's Assessment Liability is as follows.

Article B.4.2 of the Rules and Article B.3.2 of the Instructions supplementing the Rules govern the establishment, the use and the replenishment of the default funds established by the Clearing House to partially cover the losses arising from a Member default.

A separate default fund is established for each of the partitions (*comparti*) in which the clearing system is divided.

Each Member is required to contribute to the default funds pertaining to the partitions to which it is a member, in an amount determined in accordance with the criteria published by the Clearing House. A failure to contribute will constitute an event of default on the part of the Member pursuant to Article B.6.1.1 of the Rules.

The amount of the contribution is adjusted on a monthly basis; however, the Clearing House has the right to increase the frequency of the adjustments if it deems it necessary to do so.

The Rules cap Member liability for a single default event. Pursuant to Article B.4.2.3, paragraphs 1 and 2 of the Rules, if the amount standing to the balance of a default fund is used to cover losses from a Member default, continuing members must immediately replenish used funds upon the Clearing House request; however, replenished funds cannot be used to cover losses from the default that caused the Clearing House to ask for the replacement, thereby limiting each member's loss sharing liability per single default to the value of their funded clearing fund deposit.

The Rules allow Members to withdraw from the system, thereby enabling them to cap liability. Pursuant to Article B.4.2.3, paragraph 3 of the Rules, if a Member has been requested to replenish the fund, it may notify the Clearing House that it wishes to withdraw from the relevant market, in which case it will not need to effect the replenishment.

If a call for replenishment is issued, the Clearing House will notify the Members of the date by which they may withdraw from the relevant market, thus avoiding the replenishment.

The withdrawal becomes effective only upon settlement of the outstanding Contracts of the withdrawing Member. For so long as the withdrawal has not yet become effective, the withdrawing Member will not be required to replenish the fund but the amounts that it had already contributed to the fund before notifying its withdrawal will be still available to the Clearing House to cover other defaults occurring in the meantime.

#### **4. QUALIFICATIONS**

The opinions in this opinion letter are subject to the following qualifications:

1. In respect of many of the issues that must be resolved for the purposes of the opinions expressed in paragraph 3 - particularly those expressed in paragraph 3.4 to 3.8 - there may be little if no case law or legal literature available, or there may be contradictory case law and legal literature.

Consequently, our opinions in paragraph 3 - particularly those in paragraph 3.4 to 3.8 - are sometimes the result of our reasoning and personal elaboration, by inference from the applicable legal framework, rather than reflect legal views commonly shared between legal scholars.

We have not discussed at lengths the reasoning and elaboration underlying the conclusions set out in paragraph 3, as the arguments are very detailed and would have required an overly extensive analysis, which we understand would be beyond the scope of your instructions.

Although we are confident that the arguments supporting the views expressed in paragraph 3 should be successful, you should be aware that there may sometimes be room for a different reasoning, leading to different, or partially different, conclusions.

2. Any judgment in respect of the Clearing House Documentation obtained in any foreign courts shall be recognized and enforced by the Italian courts, to the extent that enforcement by the Italian courts is sought, in accordance with, and subject to, the provisions of the EU Regulation No. 44/2001 dated 22 December 2000.
3. An Italian court may stay proceedings brought in such court if concurrent proceedings are being brought elsewhere.

Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&G

4. Claims may be or become subject to claw back or to defence of set-off or counterclaim, and their enforcement may become barred through lapse of time.
5. Enforcement of obligations may be invalidated by reason of fraud.

There are no other material issues relevant to the issues addressed in this opinion which we wish to draw to your attention.

We hereby consent to members of FIA Europe (other than associate members) and their affiliates which have subscribed to FIA Europe's opinions library and whose terms of subscription give them access to this opinion, (as evidenced by the records maintained by FIA Europe and each a "subscribing member") relying on the opinion. This opinion may not, without our prior written consent, be relied upon by or be disclosed to any other person save that it may be disclosed without such consent to:

- (A) the officers, employees, auditors and professional advisers of any addressee or any subscribing member;
- (B) any person to whom disclosure is required to be made by applicable law or court order or pursuant to the rules or regulations of any supervisory or regulatory body or in connection with any judicial proceedings; and
- (C) any competent authority supervising a subscribing member or its affiliates,

on the basis that (i) such disclosure is made solely to enable any such person to be informed that an opinion has been given and to be made aware of its terms but not for the purposes of reliance, and (ii) we do not assume any duty or liability to any person to whom such disclosure is made and in preparing this opinion we have not had regard to the interests of any such person.

This opinion was prepared by us on the basis of instructions from FIA Europe in the context of the netting requirements of the Basel III capital rules in the EU and US and we have not taken instructions from, and this opinion does not take account of the specific circumstances of, any subscribing member. In preparing this opinion, we had no regard to any other purpose to which this opinion may be put by any subscribing member.


By permitting subscribing members to rely on this opinion as stated above, we accept responsibility to such subscribing members for the matters specifically opined upon in this opinion in the context stated in the preceding paragraph, but we do not have or assume any client relationship in connection therewith or assume any wider duty to any subscribing member or their affiliates. This opinion has not been prepared in connection with, and is not intended for use in, any specific transaction.

Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&G

Furthermore this opinion is given on the basis that any limitation on the liability of any other adviser to FIA Europe or any subscribing member, whether or not we are aware of that limitation, will not adversely affect our position in any circumstances.

Yours faithfully,

**Studio Legale Associato**  
**in Associazione con Clifford Chance**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Clifford Chance', is written over the printed text of the firm's name.

Italy / Prudential Regulation / CCP / CC&G

**Annex 1: Form of Clearing Agreement**



## **RICHIESTA DI SERVIZI**

### **Dati del Cliente**

Nome / Denominazione Sociale ..... (di seguito, il "**Cliente**")

Denominazione Abbreviata .....

appartenente al Gruppo.....

con sede legale in .....

Indirizzo ..... CAP .....

Partita IVA ..... Cod. Fiscale .....

Codice ABI ..... Categoria professionale .....

Telefono ..... Fax .....

Nome e Cognome del Rappresentante Legale .....

Carica ricoperta nella Società .....

Con la sottoscrizione della presente Richiesta di Servizi, il Cliente richiede a Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito, la "**Società Fornitrice del Servizio**") di fruire del/dei seguente/i servizio/i (barrare la/e casella/e interessata/e)

☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Azionario (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di**

- ☐ Partecipante Generale
- ☐ Partecipante Individuale
- ☐ Partecipante Indiretto
- ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)

☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati Azionari (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di**

- ☐ Partecipante Generale
- ☐ Partecipante Individuale
- ☐ Partecipante Indiretto
- ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)

☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati dell'Energia (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1) in qualità di**

- ☐ Partecipante Generale
- ☐ Partecipante Individuale
- ☐ Partecipante Indiretto
- ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)





- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Derivati su Commodities Agricole (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1)** in qualità di
  - ☐ Partecipante Generale
  - ☐ Partecipante Individuale
  - ☐ Partecipante Indiretto
  - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)
  
- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Obbligazionario (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1)** in qualità di
  - ☐ Partecipante Generale
  - ☐ Partecipante Individuale
  - ☐ Partecipante Indiretto
  - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)
  
- ☐ **Servizio di compensazione e garanzia nel Comparto Obbligazionario ICSD (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1)** in qualità di
  - ☐ Partecipante Generale
  - ☐ Partecipante Individuale
  - ☐ Partecipante Indiretto
  - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)
  
- ☐ **Servizio X-COM (secondo la procedura di adesione di cui al successivo punto 1)** in qualità di:
  - ☐ Partecipante Generale
  - ☐ Partecipante Individuale
  - ☐ Partecipante Indiretto
  - ☐ Partecipante Pro Tempore (ruolo attivo solo in caso di mancata nomina di un Partecipante Designato ai sensi del Regolamento)
  
- ☐ **Servizio di Garanzia NEW MIC (secondo la procedura di adesione indicata al successivo punto 2)**

mediante la seguente Infrastruttura Tecnologica:

- ☐ **ICWS**
- ☐ **BCS**

Il Cliente indica il seguente soggetto (può essere indicato il nominativo dello stesso rappresentante legale):

Nome e Cognome ..... (di seguito, il **"Rappresentante Contrattuale"**)

Indirizzo ..... CAP .....

Telefono ..... Fax .....

Cellulare ..... e-mail .....

Carica ricoperta nella Società .....



e lo nomina, per tutti i Servizi ai quali il Cliente partecipa, quale proprio rappresentante per l'esercizio di ogni potere attivo e passivo, ivi incluso il potere di esercitare il diritto di recesso, relativamente alla instaurazione e gestione del/i rapporto/i contrattuale/i inerente/i alla fornitura del/i Servizio/i richiesto/i. Detto Rappresentante Contrattuale avrà altresì il potere di delegare ad altri soggetti – nei limiti consentiti dalla Società Fornitrice del Servizio – i propri poteri gestionali, esclusi quelli di recesso e attivazione di nuovi Servizi. La sostituzione del nominativo del Rappresentante Contrattuale sarà effettuata da chi sarà all'epoca il Rappresentante Legale del Cliente mediante invio di una comunicazione da effettuarsi utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio.

### **Disciplina applicabile**

L'adesione ai Servizi può avvenire in una delle due seguenti modalità alternative, secondo quanto specificamente indicato a latere alle caselle di cui sopra:

1. Partecipazione tramite area riservata del sito internet della Società Fornitrice del Servizio nel qual caso quest'ultima invia i codici di accesso (userID e password) al suddetto Rappresentante Contrattuale. Dal momento in cui il Cliente riceverà dalla Società Fornitrice del Servizio la comunicazione scritta sia di conferma dell'avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi sia dei codici (userID e password) ove previsti per l'accesso all'area riservata del sito internet della Società Fornitrice del Servizio, con invito a completare la Documentazione di Partecipazione, i rapporti tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio saranno retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali e relativi Allegati predisposti dalla Società Fornitrice del Servizio, nella misura in cui siano nelle more applicabili.

2. Partecipazione a mezzo documentazione cartacea, mediante l'invio contestuale della presente Richiesta di Servizi unitamente alla Documentazione di Partecipazione richiesta in forma cartacea o in forma elettronica (secondo il modello predisposto dalla Società fornitrice del servizio e disponibile sul sito web della Società Fornitrice del Servizio) attraverso l'invio all'indirizzo e-mail [client.services@ccg.it](mailto:client.services@ccg.it).

Ciascun Servizio, come sopra richiesto, darà vita – a seguito dell'accettazione della Società Fornitrice del Servizio mediante invio di comunicazione scritta al Cliente, contenente altresì l'indicazione del giorno a partire dal quale il/i Servizio/i sarà/saranno fornito/i al Cliente – a tanti rapporti giuridici, tra loro separati ed indipendenti, quanti sono i Servizi richiesti e forniti.

La presente Richiesta di Servizi e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dagli atti di cui sopra, che il Cliente stesso dichiara di ben conoscere ed accettare avendone presa visione sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio.

Il Cliente dichiara altresì di aver preso visione, sullo stesso sito internet dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni.

Si dichiara che la firma in calce alla presente Richiesta di Servizi costituisce *specimen* di firma del Rappresentante Legale.

Si allega alla presente Richiesta di Servizi la seguente documentazione:

- poteri del Rappresentante Legale;
- *specimen* di firma del Rappresentante Contrattuale (valido per le istruzioni diverse da quelle inviate per via telematica attraverso l'uso dei Codici).

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del Rappresentante Legale)

\_\_\_\_\_  
(Nome e cognome)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente accetta espressamente:

- le seguenti disposizioni delle **Condizioni Generali Parte I**: art. 3 (Obblighi e prestazioni della Società Fornitrice del Servizio), art. 4 (Obblighi del Cliente), art. 6 (Comunicazioni), art. 7 (Modifiche delle Condizioni Generali e dei relativi Allegati), art. 8 (Responsabilità), art. 10 (Corrispettivi), art. 11 (Durata del contratto e recesso), art. 12 (Clausola risolutiva espressa), art. 13 (Disposizioni Generali), art. 14 (Controversie e clausola compromissoria), art. 15 (Legge applicabile e foro competente);
- le seguenti disposizioni delle **Condizioni Generali Parte II**: art. 5 (Obblighi del Cliente del Servizio di compensazione e garanzia), art. 7 (Sospensione dall'esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia, cessazione dallo stesso e procedure di inadempimento), art. 9 (Obblighi del Cliente del Servizio di Garanzia



NEW MIC), art. 10 (Sospensione dall'esecuzione e cessazione del Servizio di Garanzia NEW MIC), art. 11 (L'Infrastruttura Tecnologica);

- le seguenti disposizioni del **Regolamento di CC&G**: art. B.2.1.2, commi 7 e 11 (Requisiti di adesione al Sistema), art. B.2.2.1 (Perdita dei requisiti), art. B.2.2.2 (Sospensione), art. B.2.2.4 (Esclusione), Capo B.2.3 (Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti), art. B.3.1.1, commi 2 e 3 (Effetti delle operazioni concluse), art. B.6.1.1 (Inadempimento del Partecipante), art. B.6.2.2 (Inadempimento del Partecipante Indiretto), B.6.2.2 bis (Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del Partecipante Speciale), art. B.6.2.3. (Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un Partecipante Diretto e chiusura del servizio di CC&G) B.5.2.7 (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole), B.5.2.9 (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole- regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa);
- le seguenti disposizioni delle **Istruzioni di CC&G**: art. B.1.1.1, commi 4 e 5 (Adempimenti dei Partecipanti Diretti), art. B.1.1.2, commi 2 e 5 (Adempimenti dei Partecipanti Indiretti), art. B.1.1.6 (Rapporti con l'Agente di Regolamento), art. B.2.1.4 (Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative al Comparto Azionario), art. B.7.1.1 (Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail), art. B.7.1.3 (Esecuzione della Procedura di Buy-In), art. B.7.1.4 (Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale), art. B.7.1.5 (Procedura di Sell-Out), B.6.5.5 (Regolamento finale delle posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Contestazione della qualità del sottostante);
- le seguenti disposizioni del **Regolamento Servizio di Garanzia NEW MIC**: art. A.1.2.2 (Requisiti di adesione al Sistema di Garanzia New MIC), art. A.1.3.1 (Sospensione dal Sistema di Garanzia New MIC), art. A.1.3.3 (Esclusione dal Sistema di Garanzia New MIC), art. B.1.1.1 (Effetti delle operazioni concluse), art. D.1.1.1 (Inadempimento del Partecipante), D.1.1.4 (Spese per la gestione della procedura di inadempimento).

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del Rappresentante Legale)

\_\_\_\_\_  
(Nome e cognome)

La presente Richiesta di Servizi, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata per posta (ed eventualmente anticipata per fax), insieme ai suoi allegati, a:

**CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.**

Membership, Product & Service Development  
Piazza degli Affari, 6  
20123 Milano

Fax +39 06 32395267

\* \* \* \* \*



## Condizioni Generali Parte I

### 1. – Definizioni

**1.1** I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte I si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel/i Regolamento/i della Società Fornitrice del Servizio.

- **“Allegati”**: indica i Regolamenti, le *Price List* e i Manuali dei Servizi, ove previsti, allegati alle Condizioni Generali Parte II;
- **“Cliente”**: indica il soggetto che stipula con la Società Fornitrice del Servizio un Contratto per la fruizione di uno o più Servizi;
- **“Condizioni Generali”**: indica le Condizioni Generali Parte I e Parte II;
- **“Condizioni Generali Parte I”**: indica le presenti condizioni generali applicabili a tutti i Servizi prestati dalle società appartenenti al Gruppo Borsa Italiana, inclusa la Società Fornitrice del Servizio;
- **“Condizioni Generali Parte II”**: indica le condizioni generali applicabili per i profili specifici che caratterizzano i Servizi prestati dalla Società Fornitrice del Servizio;
- **“Contratto”**: indica l’accordo tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio inerente alla prestazione del/i Servizio/i indicato/i nella Richiesta di Servizi;
- **“Dati”**: indica i dati elementari e/o aggregati e le informazioni immesse o che si ingenerano nei sistemi utilizzati per l’erogazione del/i Servizio/i, nonché tutti i dati e le informazioni inerenti al/ai Servizio/i, di proprietà della Società Fornitrice del Servizio;
- **“Documentazione di Partecipazione”**: indica la documentazione, i dati e le informazioni richieste al Cliente per la partecipazione al/i Servizio/i;
- **“Infrastruttura Tecnologica”**: indica le apparecchiature hardware e/o l’infrastruttura di rete e/o i prodotti software forniti al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio per la prestazione del/i Servizio/i;
- **“Manuali dei Servizi”**: indica la documentazione della Società Fornitrice del Servizio di carattere tecnico – operativo inerente al/i Servizio/i richiesto/i;
- **“Obblighi di Tracciabilità”**: gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata;
- **“Parti”**: indica il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio;
- **“Regolamento/i”**: indica il/i Regolamento/i e le Istruzioni della Società Fornitrice del Servizio che disciplinano lo svolgimento e la fruizione del/i Servizio/i richiesto/i;
- **“Richiesta di Servizi”**: indica la proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente e contenente la richiesta di fornitura di uno o più Servizi;



- **“Servizio/i”**: indica, a seconda dei casi, uno o più servizi indicati nella Richiesta di Servizi e prestati al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio;
- **“Società Fornitrice del Servizio”**: indica la società titolare del Servizio a cui viene inoltrata la Richiesta di Servizi.

## **2. – Oggetto e conclusione del Contratto**

**2.1** Il Contratto, al quale si applicano le Condizioni Generali e i relativi Allegati, ha per oggetto la prestazione, dietro corrispettivo, del/i Servizio/i richiesto/i dal Cliente.

**2.2** Più particolarmente, l'oggetto del Contratto e del/i Servizio/i è indicato, per ciascun Servizio, nelle Condizioni Generali Parte II e negli Allegati.

**2.3** In caso di contrasto e/o incompatibilità, anche se derivante/i da modifiche intervenute successivamente, il contenuto del/i Regolamento/i prevale su quello delle Condizioni Generali Parte II e queste prevalgono sulle presenti Condizioni Generali Parte I.

**2.4** Le Condizioni Generali, inclusi gli Allegati, e la Documentazione di Partecipazione, sono sempre conoscibili sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio.

**2.5** Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve comunicazione scritta, da parte della Società Fornitrice del Servizio, dell'accettazione della Richiesta di Servizi, contenente altresì l'indicazione del giorno a partire dal quale il Servizio sarà fornito al Cliente. Tuttavia, sin dal momento in cui il Cliente riceve dalla Società Fornitrice del Servizio la comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi, con invito a completare la Documentazione di Partecipazione, i rapporti tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio sono retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali e relativi Allegati, nella misura in cui siano nelle more applicabili.

**2.6** Il Cliente può richiedere, con una o più Richieste di Servizi, la fornitura di uno o più Servizi. La Richiesta di Servizi dà vita, a seguito dell'accettazione da parte della Società Fornitrice del Servizio, a tanti rapporti giuridici, tra loro separati e indipendenti, quanti sono i Servizi richiesti e forniti.

## **3. – Obblighi e prestazioni della Società Fornitrice del Servizio**

**3.1** Il Servizio viene prestato dalla Società Fornitrice del Servizio in conformità alle Condizioni Generali ad esso applicabili, ivi inclusi i relativi Allegati. Le obbligazioni della Società Fornitrice del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.

**3.2** La Società Fornitrice del Servizio effettua le prestazioni che ad essa fanno carico con ogni cura e diligenza professionale e pone in essere gli opportuni interventi sui propri sistemi al fine di assicurare la continuità del Servizio.

**3.3** Qualora le prestazioni inerenti al Servizio siano interrotte, sospese, ritardate o comunque oggetto di anomalie, in tutto o in parte, la Società Fornitrice del Servizio – ove possibile e previa comunicazione al Cliente, se ritenuto necessario – si adopererà per porre in essere quanto occorrente al fine di superare gli inconvenienti.

**3.4** Il Cliente prende atto e accetta che la Società Fornitrice del Servizio ha facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi, fra i quali rientrano le Società del Gruppo London Stock Exchange plc, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio.



**3.5** Ai fini di cui ai commi precedenti, la Società Fornitrice del Servizio garantisce di:

- a) essere proprietaria o di avere valido titolo sui beni materiali ed immateriali utilizzati per la prestazione del Servizio e che detti beni sono liberi da pretese di terzi;
- b) possedere tutta la tecnologia, l'esperienza, il personale adeguatamente qualificato e gli strumenti informatici necessari ed idonei per la prestazione del Servizio;
- c) essere titolare del Servizio, detenendone tutti i relativi diritti;
- d) avere tutte le autorizzazioni necessarie per la prestazione del Servizio.

**3.6** La Società Fornitrice del Servizio limita, sospende o cessa la prestazione del Servizio nei confronti del Cliente nei casi previsti nelle Condizioni Generali Parte II e specificati negli Allegati.

#### **4. – Obblighi del Cliente**

**4.1** Il Cliente è tenuto a:

- a) rispettare tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti contenute nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati e a mantenersi costantemente informato in ordine a quanto pubblicato sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio ai sensi del comma 6.2 e del comma 7.2;
- b) sottoscrivere i contratti necessari per l'utilizzazione del Servizio in base alle regole fissate dalle Condizioni Generali Parte II e dai relativi Allegati, dotandosi, a propria cura e spese, delle apparecchiature *hardware*, dell'infrastruttura di rete e dei *software* necessari per usufruire del Servizio, ed effettuare gli indispensabili collegamenti telematici, garantendone la piena funzionalità durante gli orari di erogazione del Servizio;
- c) utilizzare l'eventuale Infrastruttura Tecnologica conformemente a quanto previsto negli Allegati alle Condizioni Generali Parte II. Viene pertanto escluso che il Cliente possa modificare, adattare, trasferire in qualunque modo a terzi, cedere, sublocare, commercializzare, ovvero sfruttare, in tutto o in parte, in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, ovvero rimuovere dal luogo di installazione, l'eventuale Infrastruttura Tecnologica fornita né rimuovere dalla stessa eventuali segni distintivi;
- d) utilizzare i *software* di base e applicativi inerenti al Servizio, concessi in licenza e/o sub-licenza al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio, la relativa documentazione, nonché, più in generale, il Servizio stesso e i relativi Dati, esclusivamente per le finalità proprie del medesimo Servizio;
- e) custodire con diligenza e utilizzare conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società Fornitrice del Servizio o contenute nei Manuali dei Servizi i codici e le relative *password* inerenti al/ai Servizio/i e, ove previsto, il supporto magnetico ottico contenente le istruzioni per ottenere telematicamente il certificato digitale, necessario per l'utilizzo del Servizio. Il Cliente risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, nonché di ogni effetto che possa derivare dall'uso non autorizzato dei codici e delle relative *password* e, ove previsti, dei certificati digitali;
- f) chiedere prontamente alla Società Fornitrice del Servizio, secondo le modalità di cui al comma 6.4, la disabilitazione dei codici e delle relative *password* e, ove previsti, dei certificati digitali in caso di smarrimento, furto e/o fondato timore che terzi estranei siano a



conoscenza dei codici e delle *password* e, ove previsti, dei certificati digitali. A seguito della denuncia del Cliente, la Società Fornitrice del Servizio provvede a sospendere i codici e le relative *password* e, ove previsti, i certificati digitali smarriti o rubati ed a inviarne al Cliente di nuovi;

g) indicare nella Richiesta di Servizi il nominativo del rappresentante contrattuale del Cliente quale soggetto di adeguato livello di responsabilità, autorizzato a ricevere ed effettuare, da e nei confronti della Società Fornitrice del Servizio e in nome e per conto del Cliente, qualunque dichiarazione e disposizione prevista dalle Condizioni Generali, nonché dagli Allegati e dalla Documentazione di Partecipazione. La sostituzione di detto soggetto avrà effetto, salvo diverso accordo delle Parti, dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sarà pervenuta alla Società Fornitrice del Servizio, ovvero dalla successiva data indicata dal Cliente nella comunicazione stessa;

h) fornire i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente, dalle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati e dalla Documentazione di Partecipazione, in maniera veritiera, completa e corretta e secondo il formato previsto dalla Società Fornitrice del Servizio;

i) riconoscere come propria qualunque comunicazione, disposizione, istruzione eseguita attraverso l'Infrastruttura Tecnologica mediante l'utilizzo dei codici e delle relative *password* e, ove previsti, dei certificati digitali ad esso assegnati, restando inteso che il Cliente manleva la Società Fornitrice del Servizio da qualunque responsabilità in caso di comunicazioni o istruzioni così effettuate anche se da soggetti non autorizzati;

j) informare immediatamente la Società Fornitrice del Servizio di eventuali interruzioni totali o parziali, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti nella erogazione e nell'utilizzo del Servizio, fermo restando quanto previsto all'art. 8;

k) comunicare tempestivamente, e in ogni caso nei tempi previsti negli Allegati, alla Società Fornitrice del Servizio il venir meno dei requisiti occorrenti per la fruizione del Servizio, nonché ogni modifica di quanto contenuto nella Richiesta di Servizi e/o nella Documentazione di Partecipazione;

l) dare tempestivo seguito alle richieste che la Società Fornitrice del Servizio, nell'esercizio dei propri compiti di gestore del Servizio stesso, formuli in riferimento a dati, informazioni o documenti da trasmettere alla Società Fornitrice del Servizio medesima.

## **5. – Riservatezza**

**5.1** Ognuna delle Parti, dato atto del grado di confidenzialità delle informazioni, della documentazione in genere inerente ai Servizi, garantisce all'altra, per il periodo di durata del Contratto, nonché per un anno successivo alla data di recesso, risoluzione o cessazione di efficacia del Contratto stesso per qualsivoglia motivo, che tutte le informazioni e la documentazione in generale acquisite in relazione all'esecuzione del Contratto saranno trattate in maniera confidenziale.

**5.2** L'obbligo di cui al precedente comma non impedisce la comunicazione o diffusione, in forma anonima e aggregata, da parte della Società Fornitrice del Servizio, dei suddetti dati e informazioni, nonché la comunicazione, a seguito di esplicita richiesta, degli stessi alle autorità amministrative e/o giudiziarie e ai terzi soggetti di cui all'art. 3.4 o a Società, facenti parte del Gruppo London Stock Exchange Plc, in osservanza delle leggi e normative applicabili.





## **6. –Comunicazioni**

**6.1** La Società Fornitrice del Servizio invia al Cliente comunicazioni aventi carattere di generalità e comunicazioni individuali con le modalità di cui ai commi successivi.

**6.2** Le comunicazioni aventi carattere di generalità (ad esempio, Comunicati o Avvisi) sono effettuate attraverso il sito internet della Società Fornitrice del Servizio, salvo casi di malfunzionamento o indisponibilità del medesimo sito internet. In particolare, in relazione all'obbligo di cui al comma 4.1, lettera a), quanto comunicato a mezzo di detto sito internet si intende conosciuto dal Cliente dal momento del suo inserimento nel sito medesimo e diviene efficace a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa.

**6.3** Fatte salve le specifiche modalità di particolari comunicazioni, previste negli Allegati, le comunicazioni individuali sono effettuate dalla Società Fornitrici del Servizio per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, corriere, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

**6.4** Fatte salve le specifiche modalità di particolari comunicazioni previste negli Allegati, il Cliente effettua le proprie comunicazioni alla Società Fornitrice del Servizio per iscritto trasmettendole a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, corriere, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

**6.5** Le comunicazioni di tipo operativo inerenti all'ordinaria gestione del Servizio possono essere inviate tra le Parti anche in via telematica, ove non diversamente previsto dagli Allegati.

**6.6** Le comunicazioni individuali vengono inviate da ciascuna Parte all'altra Parte agli indirizzi espressamente indicati dal Cliente nella Richiesta di Servizi e, per quelle di carattere operativo inerenti all'ordinaria gestione del Servizio, agli indirizzi indicati nella Documentazione di Partecipazione.

**6.7** Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si intendono conosciute dall'altra Parte dal momento del loro ricevimento e sono efficaci secondo quanto indicato dalle Condizioni Generali e dai loro Allegati o, in mancanza, a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa.

## **7. –Modifiche delle Condizioni Generali e dei relativi Allegati**

**7.1** Il Cliente prende atto e accetta che la Società Fornitrice del Servizio ha la facoltà di modificare o integrare qualsiasi previsione contenuta nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, impreviudicato quanto previsto dal comma 11.3.

**7.2** Di dette modifiche la Società Fornitrice del Servizio dà notizia alla clientela, comunicandone il testo attraverso il proprio sito internet, ai sensi del comma 6.2, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario rispetto alla data dalla quale tali modifiche avranno effetto. In tale comunicazione la Società Fornitrice del Servizio indica il termine entro il quale il Cliente può esercitare il diritto di recesso di cui al comma 11.3. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di tale comunicazione.

**7.3** In casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il termine di preavviso di cui al comma 2 può essere ridotto dalla Società Fornitrice del Servizio fino a 5 (cinque) giorni di calendario.

**7.4** Le modifiche della *Price List*, salvo quelle favorevoli al Cliente, sono comunicate, con le modalità di cui al comma 2, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. La





Società Fornitrice del Servizio stabilisce e comunica la decorrenza delle modifiche della Price List favorevoli al Cliente.

**7.5** Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 4, la Società Fornitrice del Servizio invia al Cliente un'e-mail, all'indirizzo indicato dallo stesso nella Richiesta di Servizi, come eventualmente modificato e comunicato alla Società Fornitrice del Servizio, contenente la notizia della pubblicazione delle modifiche sul sito internet. Nel caso di modifiche ai Regolamenti e/o ai Manuali dei Servizi l'e-mail viene inviata dalla Società Fornitrice del Servizio lo stesso giorno della comunicazione delle modifiche attraverso il sito internet, mentre nel caso di modifiche alle Condizioni Generali e/o alla *Price List*, l'e-mail viene inviata con anticipo di almeno un (1) giorno rispetto alla comunicazione delle modifiche attraverso il sito internet stesso.

**7.6** Nei casi di cui ai commi precedenti il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto nei termini, nei modi e con gli effetti indicati nell'art. 11, commi 3, 4 e 5.

**7.7** Non costituiscono modifiche, ai sensi e per gli effetti dei commi di cui al presente articolo, le integrazioni delle Condizioni Generali o degli Allegati relative alla istituzione ed offerta di nuovi servizi non obbligatori.

## **8. – Responsabilità**

**8.1** La responsabilità della Società fornitrice del Servizio sussiste, per qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave della Società Fornitrice del Servizio.

**8.2** Il Cliente è tenuto a far pervenire alla Società Fornitrice del Servizio, una denuncia – a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza – relativa al prodursi di eventi dannosi che ritenga risarcibili da parte della Società Fornitrice del Servizio. La denuncia contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l'evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di supporto, anche in ordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, deve pervenire alla Società fornitrice del Servizio, entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine.

**8.3** Ferma rimanendo l'eventuale responsabilità della Società Fornitrice del Servizio nei confronti del Cliente, il Cliente manleva fin d'ora, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, inclusi altri Clienti, la Società Fornitrice del Servizio da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti alla esecuzione del Contratto, autorizzando la Società Fornitrice del Servizio medesima a chiamarlo in causa per farsi dallo stesso garantire ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile.

**8.4** Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dal Contratto nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:

- a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore;
- b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);



- c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi dalla Società Fornitrice del Servizio o fornite dai soggetti terzi di cui al comma 3.4;
- d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.

**8.5** La Società Fornitrice del Servizio è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e/o da altri soggetti da esse autorizzati. Ciò può comportare temporanee sospensioni e ritardi delle prestazioni della Società Fornitrice del Servizio ovvero la loro esecuzione secondo particolari modalità, restando comunque il Cliente tenuto alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto ed al pagamento di quanto dovuto alla Società Fornitrice del Servizio.

## **9. – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale**

**9.1** Il Servizio e i relativi Dati, nonché tutto quanto concesso in licenza o sub-licenza dalla Società Fornitrice del Servizio, sono utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale della medesima Società e/o di terzi, come meglio precisato nelle Condizioni Generali Parte II.

## **10. – Corrispettivi**

**10.1** A fronte della prestazione del Servizio, il Cliente corrisponde alla Società Fornitrice del Servizio i corrispettivi indicati nella *Price List* allegata alle Condizioni Generali Parte II, nella misura, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

**10.2** Fermo quanto previsto nell'art. 12, qualora il Cliente non provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini indicati, sul relativo ammontare decorrono automaticamente, senza necessità di intimazione scritta, interessi di mora calcolati al maggior tasso Euribor a 3 mesi rilevato nel periodo in cui il ritardo si protrae, maggiorato di uno *spread* di due punti percentuali.

**10.3** Fatta salva la facoltà di ripetere l'eventuale indebito con successiva e autonoma azione, il Cliente non può opporre eccezioni di sorta, anche qualora si verificano interruzioni o sospensioni nella prestazione del Servizio, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti.

**10.4** Il Cliente resta impegnato a pagare le penali eventualmente applicate, in conformità al/ai Regolamento/i, ovvero alle Condizioni Generali Parte II. Il pagamento delle penali non preclude la possibilità per la Società Fornitrice del Servizio di richiedere l'esatto adempimento e/o il maggior danno.

## **11. – Durata del Contratto e recesso**

**11.1** La durata del Contratto è stabilita a tempo indeterminato.

**11.2** Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento mediante invio di una comunicazione, ai sensi del comma 6.4, indicante la data di efficacia del recesso, da far



pervenire con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. Il recesso non esonera nemmeno parzialmente il Cliente dall'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto o anche indirettamente derivanti dalla fruizione del Servizio.

**11.3** In deroga al termine di cui al comma 2, il Cliente – nei casi di modifica indicati nell'art. 7 – può esercitare il diritto di recesso dal Contratto, negli stessi modi di cui al comma 2 medesimo, facendo pervenire alla Società Fornitrice del Servizio la relativa comunicazione entro il termine, indicato dalla Società Fornitrice del Servizio nella comunicazione del testo delle modifiche ai sensi del comma 7.2. Per le modifiche adottate ai sensi del comma 7.3, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo per la Società Fornitrice del Servizio, antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.

**11.4** In tutti i casi di recesso indicati nel comma 3 – purché quest'ultimo abbia effetto prima dell'applicazione delle modifiche dalle quali origina il recesso – nei confronti del Cliente si applicano le condizioni contrattuali precedentemente vigenti.

**11.5** Qualora la comunicazione di recesso pervenga con un preavviso inferiore al termine indicato ai commi precedenti, il recesso non ha effetto salvo che la Società Fornitrice del Servizio non rinunci al termine stabilito a proprio favore. Le Condizioni Generali Parte II possono stabilire i casi nei quali il recesso non ha efficacia nei tempi previsti nella sua comunicazione.

**11.6** La Società Fornitrice del Servizio può esercitare il diritto di recesso, con congruo preavviso, negli stessi termini e modi di cui al comma 6.2, solo in forma collettiva e nei casi di radicale trasformazione del Servizio, anche in conseguenza di misure che fossero eventualmente disposte dalle autorità competenti, o nei casi di cessazione della gestione del Servizio medesimo. In caso di recesso di cui al presente comma, la Società Fornitrice del Servizio non è tenuta alla corresponsione di alcun onere penitenziale, indennizzo o rimborso.

## **12. – Clausola risolutiva espressa**

**2.1** Il Contratto si intende risolto di diritto, con le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi, entro i termini prefissati, che sia protratto per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni di calendario;
- b) nei casi di esclusione dal Servizio previsti dal/i Regolamento/i ovvero dalle Condizioni Generali Parte II;
- c) nel caso in cui lo svolgimento del Servizio cessi per effetto di provvedimenti legislativi o amministrativi.

## **13. – Disposizioni generali**

**13.1** Il Contratto e le Condizioni Generali, inclusi gli Allegati, costituiscono la totalità delle pattuizioni che regolano il Servizio e annullano e sostituiscono ogni eventuale precedente accordo, nonché ogni eventuale comunicazione, orale o scritta, intercorsa precedentemente alla conclusione del Contratto.

**13.2** Il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti dalle Parti a terzi. Il Cliente autorizza sin d'ora la Società Fornitrice del Servizio a cedere il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano in conseguenza di operazioni di fusione della Società Fornitrice del Servizio con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il



Servizio. In tali casi la Società Fornitrice del Servizio ne darà notizia al Cliente con congruo preavviso.

**13.3** Nel caso di fusione del Cliente con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il Servizio, il Cliente medesimo si impegna a comunicare alla Società Fornitrice del Servizio, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto rispetto al Contratto. Il Cliente resta responsabile – con effetto anche per l'incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per il ritardo con cui abbia dato questa notizia alla Società Fornitrice del Servizio, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che la Società Fornitrice del Servizio debba sospendere il Cliente, l'incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.

**13.4** Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi del Contratto non può essere considerato come rinuncia all'esercizio di tali diritti.

**13.5** Il testo in lingua inglese, disponibile sul sito internet, della Richiesta di Servizi, delle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, costituiscono la traduzione della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di conflitto tra le due versioni prevale la versione italiana.

**13.6** La Società Fornitrice del Servizio ed il Cliente assumono tutti gli Obblighi di Tracciabilità.

**13.7** Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare alla Società Fornitrice del Servizio il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

**13.8** In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, la Società Fornitrice del Servizio comunicherà al Cliente:

- (i) gli estremi identificativi dei conti correnti o dei sistemi di pagamento da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i corrispettivi pagati dal Cliente ai sensi del presente Contratto;
- (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti o sistemi di pagamento già in uso, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Cliente).

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Cliente entro 7 (sette) giorni.

Il Cliente, nel caso di sistemi di pagamento che prevedono un addebito diretto sul conto del cliente, comunicherà alla Società Fornitrice del Servizio gli estremi del conto sul quale sarà addebitato il corrispettivo da parte della Società Fornitrice del Servizio.

**13.9** Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

**13.10** La Società Fornitrice del Servizio si impegna ad informare il Cliente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Cliente qualora venisse



a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

#### **14. – Controversie e clausola compromissoria**

**14.1** Il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio tentano di risolvere gli eventuali problemi che tra loro insorgano a seguito del Contratto attraverso contestazioni formali ed incontri bilaterali volti ad individuare possibili soluzioni.

**14.2** Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi e le penali di cui all'art. 10 sono sottoposte alla giurisdizione dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

**14.3** Qualunque controversia diversa da quelle previste al comma 2, che riguardi il, o derivi direttamente o indirettamente dal, Contratto (incluse quelle relative al risarcimento danni), è demandata in via preliminare alla valutazione di un Collegio dei Probiviri.

**14.4** Il Collegio dei Probiviri di cui al comma 3 è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società Fornitrice del Servizio, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Società Fornitrice del Servizio. Tutti i membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi dall'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione della Società Fornitrice del Servizio provvede alla nomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

**14.5** Le valutazioni del Collegio dei Probiviri sono motivate e rese, secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal momento nel quale il Collegio ne è investito. Il presidente dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la valutazione della questione ad un solo membro del Collegio. La lingua del procedimento è l'italiano.

**14.6** Le valutazioni dei Probiviri sono comunicate tempestivamente alle Parti in forma scritta. Esse non hanno efficacia vincolante per le Parti e, ove una di questa instauri un procedimento arbitrale ai sensi del comma 7, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna. Gli onorari del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

**14.7** Le eventuali controversie tra la Società Fornitrice del Servizio e il Cliente relative e/o conseguenti al Contratto, che non siano state risolte attraverso la condivisione delle Parti delle valutazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti commi, sono deferite ad un Collegio di tre arbitri. La parte agente deve notificare all'altra, con le modalità previste dall'articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l'indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni da tale notifica l'altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile. Entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell'atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano. Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina. Il procedimento



avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.

**14.8** L'arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'accettazione dell'incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l'attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell'arbitrato è l'italiano.

**14.9** Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l'esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Il lodo può essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, del codice di procedura civile.

**14.10** Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.

## **15. – Legge applicabile e foro competente**

**15.1** Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14, il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio accettano sia la competenza esclusiva del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del Contratto stesso, in particolare e senza perciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l'interpretazione ed i requisiti di validità dell'atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione.

\* \* \* \* \*





## CONDIZIONI GENERALI PARTE II

### Servizi di CC&G

#### 1. - Definizioni

- 1.1** I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte II si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali Parte I e negli Allegati applicabili, secondo le opzioni contenute nella Richiesta di Servizi.
- 1.2** Nella presente parte delle Condizioni Generali il termine:
- **“Mercato”**: indica il mercato (o suo segmento) relativo al Comparto individuato nella/e opzione/i formulata/e nella Richiesta di Servizi (a titolo esemplificativo, il Mercato Azionario, il Mercato dei Derivati ed il Mercato Obbligazionario);
  - **“NEW MIC”**: indica il “Comparto anonimo garantito in euro NEW MIC” del mercato telematico di negoziazione dei depositi monetari gestito da e-MID Sim S.p.A;
  - **“Servizio di compensazione e garanzia”**: indica l’attività svolta con l’assunzione da parte di CC&G, in funzione di garanzia, della posizione di controparte centrale relativamente ai contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari precisati nella convenzione con la Società di Gestione, negoziati in ciascun Mercato;
  - **“Servizio di Garanzia NEW MIC”**: indica l’attività svolta con l’assunzione da parte di CC&G, in funzione di garanzia, nei confronti dei partecipanti delle posizioni contrattuali, attive e passive delle controparti di mercato di questi, inclusi il meccanismo di compensazione e garanzia delle operazioni concluse e l’inoltro delle istruzioni di regolamento al Sistema Target 2, aventi ad oggetto i depositi monetari in euro precisati nella convenzione con la Società di Gestione, negoziati nel NEW MIC;
  - **“Servizi”**: indica il Servizio di compensazione e garanzia e il Servizio di Garanzia NEW MIC.
- 1.3** Le previsioni di cui agli articoli successivi hanno carattere generale e si rendono applicabili in coerenza con le disposizioni della Società di Gestione e di CC&G.

#### 2. – Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Generale

**2.1** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, CC&G subentra, secondo quanto stabilito dagli Allegati, nelle Posizioni Contrattuali assunte da tale momento nel Mercato di riferimento, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, dal Partecipante Generale e dai Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono, nei termini indicati nel Regolamento di cui alla Parte B.1 “Disposizioni generali” e B.3.1.1 “Effetti delle operazioni concluse”. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

**2.2** Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da CC&G o aderente ad un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.



**2.3** Previa apposita convenzione tra CC&G e la relativa Società di Gestione, le clausole di cui alle Condizioni Generali e agli Allegati si estenderanno – impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali Parte I – a nuovi mercati, ovvero a nuovi strumenti finanziari negoziati nei mercati e inclusi nel comparto al quale il Partecipante Generale aderisce. CC&G darà notizia ai Partecipanti della sottoscrizione di tali convenzioni con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

### **3. - Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Individuale**

**3.1** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, CC&G subentra, secondo quanto stabilito dagli Allegati, nelle Posizioni Contrattuali assunte da tale momento dal Partecipante Individuale nel Mercato di riferimento, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, secondo quanto previsto dal Regolamento nella Parte B.1 “Disposizioni generali” e B.3.1.1 “Effetti delle operazioni concluse”. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

**3.2** Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario, gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da CC&G o aderente ad un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.

**3.3** Previa apposita convenzione tra CC&G e la relativa Società di Gestione, le clausole di cui alle Condizioni Generali e agli Allegati si estenderanno – impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali Parte I – a nuovi mercati (o segmenti), ovvero a nuovi strumenti finanziari negoziati nei mercati e inclusi nel comparto al quale il Cliente aderisce. CC&G darà notizia ai Partecipanti della sottoscrizione di tali convenzioni con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

### **4. - Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Indiretto**

**4.1** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, il Partecipante Indiretto usufruisce, per il Mercato di riferimento, delle prestazioni proprie del Sistema, secondo quanto previsto dagli Allegati; conseguentemente il Partecipante Generale e CC&G subentrano nelle Posizioni Contrattuali assunte nel Mercato da tale momento dal Partecipante Indiretto, relativamente alle tipologie contrattuali per le quali opera il Servizio di compensazione e garanzia, secondo quanto previsto dal Regolamento nella Parte B.1 “Disposizioni generali” e B.3.1.1 “Effetti delle operazioni concluse”. Le tipologie contrattuali di cui sopra sono rese note con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

**4.2** Le Posizioni Contrattuali registrate presso CC&G a nome del Partecipante Generale e che siano relative al Partecipante Indiretto si intendono come esclusivamente pertinenti a rapporti giuridici intercorrenti tra CC&G ed il Partecipante Generale stesso; pertanto il Partecipante Indiretto non può vantare nei confronti di CC&G alcuna pretesa o potere dispositivo su dette Posizioni Contrattuali né su detti conti, non determinando tali registrazioni alcun rapporto tra il medesimo e CC&G.

**4.3** Il Partecipante Indiretto resta vincolato anche verso CC&G, quale gestore del Sistema, per tutto quanto previsto negli accordi dallo stesso conclusi con il Partecipante Generale e comunicati a CC&G. CC&G, in virtù della ricezione di tali accordi, è legittimata ai comportamenti attivi e passivi ad essi conseguenti, in conformità a quanto previsto dagli Allegati.





**4.4** Per quanto riguarda il Comparto Obbligazionario gli Ordini di Trasferimento sono effettuati limitatamente ai contratti, ivi previsti, conclusi in contropartita con un operatore che, per tale Comparto, sia un Partecipante al Sistema di garanzia a controparte centrale gestito da CC&G o aderente ad un sistema di garanzia gestito da un Partecipante Speciale.

**4.5** Previa apposita convenzione tra CC&G e la relativa Società di Gestione, le clausole di cui alle Condizioni Generali e agli Allegati si estenderanno – impregiudicato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali Parte I – a nuovi mercati (o segmenti), ovvero a nuovi strumenti finanziari negoziati nei mercati e inclusi nel comparto al quale il Partecipante Indiretto aderisce. CC&G darà notizia ai Partecipanti della sottoscrizione di tali convenzioni con le modalità di comunicazione previste dal comma 6.2 delle Condizioni Generali Parte I.

**4.6** Al Partecipante Indiretto che richieda al Partecipante Generale la registrazione delle Posizioni Contrattuali e delle garanzie in un conto “terzi segregato” si applica anche quanto previsto nel successivo articolo 4 bis in caso di mancata nomina del Partecipante Designato.

#### **4 bis - Oggetto del Servizio di compensazione e garanzia per il Partecipante Pro-tempore**

**4.1 bis** Fatto salvo quanto previsto dall’art. B.6.1.2 del Regolamento, il Partecipante Pro-tempore - entro 5 giorni di CC&G aperta - trasmette a CC&G il contratto con il Partecipante Designato al fine di disciplinare la portabilità delle Posizioni Contrattuali e delle garanzie.

**4.2 bis** Nel suddetto periodo di tempo al Partecipante Pro-tempore è inibita la possibilità di operare e CC&G richiede al Partecipante Pro-tempore di versare i Margini secondo le modalità comunicate da CC&G di volta in volta.

**4.3 bis** Al Partecipante Pro-tempore che non effettui gli adempimenti di cui al comma 4.1 bis e 4.2 bis si applica quanto previsto all’art. B.6.2.1 del Regolamento.

#### **5. – Obblighi del Cliente del Servizio di compensazione e garanzia**

**5.1** Nel presente articolo e nei successivi per Cliente si intende ogni Partecipante al Sistema di compensazione e garanzia, salvo quando diversamente indicato.

**5.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I e del Regolamento, con riferimento al Partecipante Pro Tempore, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, il Cliente che sia Partecipante Diretto è tenuto a regolare con CC&G, direttamente o a mezzo dell’Agente di Regolamento, secondo le opzioni debitamente esercitate in via generale, i Margini sulle Posizioni Contrattuali registrate nei conti a suo nome, nonché, ove previsti, i versamenti al Default Fund e gli ulteriori importi dovuti ad altro titolo, nei tempi, modi e misure stabiliti da CC&G e comunicati ai sensi dell’articolo 6 delle Condizioni Generali Parte I.

**5.3** Essendo CC&G autorizzata ad effettuare i trasferimenti o la liquidazione sul Mercato di Posizioni Contrattuali nei particolari casi previsti dagli Allegati, il Cliente è tenuto, di ciò rendendosi garante nei confronti di CC&G, ad inserire nei contratti con la propria clientela opportune clausole che legittimino il Cliente ad accettare le procedure di cui a detti Allegati per quanto riguarda il trasferimento e la liquidazione sul Mercato delle Posizioni Contrattuali registrate in conto terzi ed, ove esistenti, nei conti sottorubricati, essendo CC&G del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la sua clientela.

**5.4** Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Parte I, il Cliente resta impegnato verso la Società Fornitrice del Servizio ad introdurre nei contratti con i propri clienti specifiche clausole di salvaguardia, per effetto delle quali questi restino impegnati a far valere ogni loro pretesa, direttamente o indirettamente connessa con i rapporti stabiliti con il



Cliente, esclusivamente nei confronti del Cliente medesimo, ferma restando la responsabilità della Società Fornitrice del Servizio nei confronti di quest'ultimo ai sensi del suddetto art. 8 delle Condizioni Generali Parte I.

**5.5** Con riferimento al servizio di compensazione e garanzia inerente al Comparto Derivati su Commodities Agricole, nel caso di consegna alternativa di cui all'art. B.5.2.9 del Regolamento, il Cliente o il soggetto in ritiro diverso dallo stesso è tenuto ad avvalersi delle strutture individuate nelle Istruzioni per le attività di deposito del sottostante secondo i termini contrattuali e i corrispettivi dalle stesse stabilite. In caso di contestazione della qualità del grano, i predetti soggetti potranno avvalersi delle strutture individuate nelle Istruzioni per le attività di campionamento e analisi del sottostante secondo i termini contrattuali e i corrispettivi dalle stesse stabilite.

## **6. – Sospensione degli effetti del recesso del Cliente dal Servizio di compensazione e garanzia**

**6.1** Il Cliente è tenuto a chiudere tutte le Posizioni Contrattuali registrate nei conti che lo riguardano entro la data di efficacia del recesso indicata nella relativa comunicazione.

**6.2** Nel caso in cui il Cliente non ottemperi a quanto previsto al comma 1, il recesso ha effetto dalla scadenza delle Posizioni Contrattuali ancora in essere a detta data, producendosi nel frattempo i soli effetti espressamente previsti nel Regolamento.

## **7. – Sospensione dall'esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia, cessazione dallo stesso e procedure di inadempimento**

**7.1** L'esecuzione del Servizio di compensazione e garanzia nei confronti del Cliente può essere totalmente o parzialmente sospesa da CC&G, secondo quanto indicato nel Regolamento anche in ordine agli effetti di tale sospensione.

**7.2** CC&G può escludere dal Servizio di compensazione e garanzia il Cliente in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12 delle Condizioni Generali Parte I e, più dettagliatamente, nel Regolamento, con gli effetti ivi previsti.

**7.3** In caso di esclusione si applica quanto previsto dal Regolamento nell'art. B.2.2.5.

## **8. - Oggetto del Servizio di Garanzia NEW MIC**

**8.1** Nel presente articolo, per Cliente si intende un Partecipante al Servizio di Garanzia NEW MIC nell'ambito del Sistema di Garanzia NEW MIC.

**8.2** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, il Cliente usufruisce, delle prestazioni proprie del Servizio di Garanzia NEW MIC, secondo quanto previsto dagli Allegati; conseguentemente, a partire dal momento indicato negli Allegati, CC&G subentrerà nelle Posizioni Contrattuali assunte dal Cliente, relativamente ai contratti negoziati sul NEW MIC e per le quali opera il Servizio di Garanzia NEW MIC, nei termini indicati nel Capo B.1.1 del Regolamento.

**8.3** L'avvio dell'operatività del Servizio di Garanzia NEW MIC nei confronti del Cliente è condizionato alla preventiva costituzione da parte del Cliente a favore di CC&G di un pegno su strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 170/2004 e al versamento della quota di contribuzione al Default Fund, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.



## **9. - Obblighi del Cliente del Servizio di Garanzia NEW MIC**

**9.1** Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta Servizi, il Cliente è tenuto a costituire a favore di CC&G un pegno su strumenti finanziari ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 170/2004, e ad integrare e sostituire le Garanzie e a versare e/o integrare la quota di pertinenza del Default Fund, nella misura stabilita da CC&G e comunicata con le modalità di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali Parte I, in conformità alle clausole di sostituzione ed integrazione delle Garanzie previste dal Regolamento del Sistema di Garanzia MEW MIC.

**9.2** Il Cliente è tenuto a porre in essere – sia prima che acquisti piena efficacia il contratto di cui alla Richiesta di Servizi, sia successivamente – soluzioni organizzative che garantiscano strutture di *back-office* e di monitoraggio dei rischi efficienti ed adeguate, in termini sia di numero e di professionalità del personale impiegato, sia di sistemi tecnologici e informatici utilizzati, tali da garantire l'ordinata, continua ed efficiente gestione delle attività e dei rapporti previsti dal Regolamento, e comunque l'adempimento di tutte le obbligazioni che ne discendono.

## **10. - Sospensione dall'esecuzione e cessazione del Servizio di Garanzia NEW MIC**

**10.1** L'esecuzione del Servizio di Garanzia NEW MIC nei confronti del Cliente può essere totalmente o parzialmente sospesa da CC&G, secondo quanto indicato nel Regolamento anche in ordine agli effetti di tale sospensione.

**10.2** CC&G può escludere il Cliente dal Servizio di Garanzia NEW MIC secondo quanto stabilito dall'art. 12 delle Condizioni Generali Parte I e, più dettagliatamente, nel Regolamento, con gli effetti ivi previsti.

## **11. – L'Infrastruttura Tecnologica**

**11.1** Il Servizio di compensazione e garanzia e il Servizio di Garanzia NEW MIC comprende, tra l'altro, la fornitura dell'Infrastruttura Tecnologica, secondo quanto previsto negli Allegati. Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, CC&G provvede all'invio dei codici e delle relative *password* e, ove previsto, del supporto magnetico ottico contenente le istruzioni per ottenere telematicamente il certificato digitale e, altresì, fornisce il supporto tecnico-operativo necessario al Cliente affinché lo stesso possa connettere le proprie apparecchiature (hardware e software) all'Infrastruttura Tecnologica fornita da CC&G nel rispetto di quanto stabilito negli Allegati.

**11.2** L'Infrastruttura Tecnologica permette al Cliente di ottenere da CC&G e fornire alla stessa dati e informazioni, impartire e ricevere ordini e istruzioni relative al Sistema di compensazione e garanzia utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.

**11.3** CC&G registra, in via continuativa, i contatti a mezzo rete telematica intervenuti fra CC&G e il Cliente. La prova delle operazioni eseguite dal Cliente, come di ogni altra comunicazione inviata tramite l'Infrastruttura Tecnologica, sarà validamente fornita dalle registrazioni dei collegamenti informatici effettuate da CC&G. L'Infrastruttura Tecnologica consente al Cliente di acquisire evidenza su supporto duraturo di tutte le informazioni date, le richieste formulate e le istruzioni impartite attraverso l'Infrastruttura stessa.

**11.4** Il Cliente è tenuto inoltre ad adottare tutte le misure necessarie al fine di prevenire utilizzi non autorizzati dell'Infrastruttura Tecnologica.



## **12. – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale**

**12.1** I marchi Cassa di Compensazione e Garanzia, CC&G, BCS e ICWS sono di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia e il marchio Borsa Italiana è di Borsa Italiana. I predetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del London Stock Exchange Group, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del London Stock Exchange Group proprietaria del relativo marchio.

**12.2** I Servizi, l'Infrastruttura Tecnologica, nonché i *layout* e i contenuti dei siti [www.ccg.it](http://www.ccg.it), [www.bit-club.it](http://www.bit-club.it) e [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e dei Servizi, inclusi a titolo esemplificativo tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni, procedure di acquisizione e gestione dei dati e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato, sono di esclusiva proprietà delle società del London Stock Exchange Group indicata e nei siti stessi e sono tutelati ai sensi delle leggi sul diritto d'autore e sul diritto di proprietà industriale.

\* \* \* \* \*